COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3591) 455

PRESIDENTE . 455, 459, 461, 463, 464, 468, 471, 472

SORGI, *Relatore*. . . 455, 457, 461, 468, 472

ANGELINI LUDOVICO . . . 457, 461, 462, 466

BARTOLE 459, 463

SCARONGELLA . . . 460, 461, 462, 463, 471

RICCA 461, 462, 471

AZIMONTI 461, 462, 463

MERLIN ANGELINA 462

BARBERI SALVATORE 463, 467, 468

JERVOLINO, *Ministro della sanità* . 463, 464, 467, 468, 471, 472, 473

CAPONI 467, 472

ALBA 467

COTELLESSA 472

Proposta di legge (*Discussione e non passaggio agli articoli*):

ORLANDI: Estensione dell'indennità sanatoriale al personale di istituzioni non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici. (247) 473

PRESIDENTE 473

AZIMONTI, *Relatore* 473

JERVOLINO, *Ministro della sanità* . . . 474

Votazione segreta:

PRESIDENTE 474

La seduta comincia alle 9,40.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra (Approvato dalla IX Commissione del Senato) (3591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (3591).

Il Relatore, onorevole Sorgi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SORGI, *Relatore*. Cercherò di essere breve considerato che il disegno di legge, già approvato dal Senato e che ora viene alla nostra approvazione, riunisce in un unico complesso le disposizioni frammentarie attualmente vigenti sulla produzione e sul commercio della birra, apportandovi, al tempo stesso quelle modifiche e quegli aggiornamenti che lo sviluppo della tecnica moderna e i risultati delle sperimentazioni rendono necessari.

Le disposizioni attualmente in vigore sono specificate nella relazione che accompagna il testo del disegno di legge approvato dal Senato. E precisamente esse sono:

regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045, articoli 142-147;

regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, articolo 121;

circolare 19 febbraio 1932, n. 20900.32 del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica;

circolare 14 aprile 1932, n. 20900.32, del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica;

circolare n. 42 del 6 marzo 1948 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il disegno di legge si articola in dieci titoli.

Il titolo I dà la definizione di « birra », indicando le sostanze che possono essere impiegate nella sua preparazione, e stabilendo, altresì, il grado saccarometrico come precisato nell'articolo 2.

Il titolo II tratta dei requisiti delle materie prime impiegate nella produzione della birra. L'articolo 3 contiene il divieto di impiegare materie nocive, le quali materie oltre a non poter essere impiegate non possono neppure essere detenute nei locali dove si fabbrica la birra.

All'articolo 4 si parla del divieto di impiegare alcune altre particolari sostanze, e precisamente è vietato: di impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1; di colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto, prescrivendo in tal modo una colorazione naturale, non artificiale; di aggiungere additivi che servano alla conservazione del prodotto; di aggiungere altri additivi come sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo; e, infine, di impiegare ogni altra eventuale sostanza non autorizzata specificamente, con determinate norme procedurali, dal Ministero della sanità. Nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 è contenuta poi una norma che riguarda la chiarificazione della birra, la quale può essere ottenuta soltanto con mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate secondo quanto prescritto alla precedente lettera *e*).

Nell'articolo 5 si parla della tutela della preparazione del prodotto, vietando che i prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno siano posti in commercio con dicitura, marchi o pubblicità che facciano riferimento alla parola « birra ».

Nell'articolo 6 si dice che la birra deve essere limpida, indicando un complesso di caratteristiche del prodotto finito. Ed è una specificazione quanto mai logica ed opportuna.

Con l'articolo 7 si precisa che la precisazione di alcune caratteristiche analitiche relative alla acidità totale e volatile, al contenuto in anidride carbonica e in ceneri e ad altri requisiti dei diversi tipi di birra sono demandate ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica che verrà emesso entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.

Nel titolo II si trattano le caratteristiche igieniche di larga massima dei locali adibiti alla preparazione della birra. L'articolo 8 parla innanzitutto dell'acqua, che deve essere chiaramente potabile, e tale requisito deve essere accertato dall'autorità sanitaria anche mediante periodici controlli analitici. Si prescrivono, inoltre, particolari precauzioni nella costruzione e nella manutenzione dei serbatoi e della rete di distribuzione interna dell'acqua in modo da garantire l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

Nell'articolo 9 si parla, invece, dei requisiti necessari per i locali destinati alla produzione o anche al semplice imbottigliamento della birra, demandando la precisazione delle particolari modalità al regolamento di esecuzione, ed agli altri regolamenti in vigore, compresi quelli in materia di igiene del lavoro.

Nel titolo IV si accenna alle caratteristiche degli impianti, degli apparecchi e dei recipienti, che siano destinati alla lavorazione della birra e anche alla mescita e alla vendita. Nel quarto comma dell'articolo 10 si proibisce l'uso di quei tipi di chiusura meccanica con le ranelle a gomma, che già si usavano un tempo, prevedendo la loro sostituzione con i tappi a corona. Qui mi permetto di fare una piccola osservazione. Secondo me, dal lato igienico forse i tappi a corona non sono i più indicati, e mi appello al parere dei colleghi medici, non tanto per la parte che viene a diretto contatto con il liquido quanto per le pieghe della corona, che possono essere ricettacoli notevoli di germi e bacilli. Faccio quindi le mie riserve sulla igienicità di questi tappi. Ad ogni modo, all'ultimo capoverso vi è stata una aggiunta dei colleghi del Senato rispetto all'originario disegno di legge governativo. Con questo comma aggiuntivo infatti è vietato l'uso di tappi meccanici con ranelle di gomma o altre chiusure similari. Questo divieto, che mancava nel testo originario, ha la sua ragione d'essere. Si vuole evitare che si mandino in giro bottiglie non sigillate

bene. In pratica il tappo a corona è un sigillo che si può aprire facilmente, e qualche commerciante poco scrupoloso potrebbe profittarne per sostituire una parte del contenuto di birra con acqua. Ora, questo intento di tutela è lodevole, ed è da tenere nella giusta considerazione. Debbo fare presente, tuttavia, che gli attuali produttori di birra si trovano ad avere delle scorte ingenti di bottiglie con questo tipo di chiusura meccanica, che si vuole abolire. Ho qui fra le mie carte un promemoria dell'Unione italiana fabbricanti di birra, dove è detto che i vari produttori avrebbero delle giacenze di queste bottiglie per un valore di 3 miliardi. E, quindi, l'Unione propone che la decorrenza della norma venga rimandata ad un termine, che consenta lo smaltimento delle scorte.

All'articolo 11 si parla degli apparecchi a pressione per i fusti destinati alla distribuzione al pubblico, e si stabilisce che devono funzionare o ad anidride pura o ad aria filtrata.

Nell'articolo 12 si accenna ad alcune indicazioni, che devono essere contenute nei recipienti di vario tipo, bottiglie o scatole, sulle quali deve esservi l'indicazione del marchio, del nome del produttore, della sede dello stabilimento, ed anche il contenuto minimo garantito del recipiente, mentre all'articolo 13 si precisano dettagliatamente le norme relative al lavaggio delle bottiglie.

Devo dire, a questo punto, che ad un certo momento sono rimasto perplesso nel leggere il testo di questo disegno di legge, perché in esso sono riportati articoli, che io non vedo proprio perché siano stati inseriti. Vi è una funzione legislativa ed una funzione regolamentare. Attribuire quest'ultima alle norme di legge significa snaturare la portata e il contenuto. Ben potrebbero i regolamenti parlare di tappi e di etichette.

ANGELINI LUDOVICO Eppure un regolamento di esecuzione è previsto dallo stesso disegno di legge!

SORGI, *Relatore*. Appunto!

L'articolo 15 contiene norme per la vigilanza sanitaria sul personale addetto alla lavorazione della birra, imbottigliamento compreso, ai fini della salvaguardia contro malattie trasmissibili. Infatti, è detto nell'articolo che queste persone debbono essere, almeno una volta l'anno, sottoposte ad accertamenti da parte dell'ufficiale sanitario, oltre che alla vaccinazione contro le febbri tifoidi e paratifoidi. È detto anche che si fa obbligo ai produttori o conduttori della fabbrica di denunciare tempestivamente all'Autorità sanitaria locale, qualsiasi caso accertato, o anche sospetto soltanto, di malattia trasmissibile e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra il personale.

L'articolo 16 riguarda l'autorizzazione all'esercizio e, quindi, l'impianto di stabilimenti per la produzione e imbottigliamento della birra o anche semplicemente per l'imbottigliamento. Si dettano in essi precise modalità circa la presentazione della domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione all'impianto. Tutte le modalità sono dettagliatamente elencate nell'articolo.

L'articolo 17 stabilisce che la competenza per il rilascio di questa autorizzazione all'esercizio e all'impianto è del Prefetto. Non so se sia il caso, a questo punto, di riflettere un poco sul fatto che tante competenze di questo genere, che la precedente legge affidava al prefetto, con la istituzione del Ministero della sanità, sono passate, invece, al medico provinciale. Qui, all'articolo 17 si dice che l'autorizzazione « è rilasciata dal prefetto, previo parere favorevole del medico provinciale... ». Non so se sia il caso – lo dico, appunto, in forma dubitativa – di affidare, invece, la competenza primaria direttamente al medico provinciale!

Si fissa poi, in questo articolo, la relativa tassa di autorizzazione. Si tratta in realtà di una duplice tassa: della tassa di rilascio, che è graduata quest'ultima, secondo la potenzialità di produzione dello stabilimento che si vuole impiantare, poi della tassa annuale, determinata nella misura della metà della tassa di rilascio.

All'articolo 18 sono specificate le indicazioni, che deve contenere l'autorizzazione rilasciata dal prefetto.

Vengono poi indicate le modalità e si accenna alle variazioni, che possono essere necessarie per il caso di cambiamento di titolare dell'azienda. Quindi, al penultimo capoverso, si dice che le spese per sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono, naturalmente, a carico dei fabbricanti e degli imbottigliatori.

All'articolo 19 si accenna ai requisiti, che deve avere la birra di importazione, stabilendo che il prodotto importato deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla legge per la birra di produzione italiana e che i recipienti contenenti il prodotto devono recare alcune indicazioni, come marchi di fabbrica, sede dello stabilimento, e così via, in lingua italiana.

Al successivo articolo 20, invece, si parla dell'autorizzazione all'importazione, autorizzazione che viene affidata alla competenza

del prefetto. Contro un'eventuale mancata autorizzazione da parte di quest'ultimo, si può ricorrere al Ministero dell'industria e del commercio, entro trenta giorni dalla notifica.

All'articolo 21 sono stabilite particolari norme per la birra prodotta in Italia, ma destinata all'esportazione che può avere caratteristiche diverse.

Al titolo IX si precisa la competenza delle azioni di vigilanza.

Infatti l'articolo 24 dice:

« La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata alle Autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza.

A tal fine le Autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalità previste dal regolamento ».

All'articolo 25 si precisano le modalità delle analisi dei campioni, analisi che sono eseguite:

« 1°) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

2°) dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3°) dai Laboratori chimici compartimentali delle Dogane ».

A questo punto si ha una sorta di appello. Cioè, quando dette analisi possano avere dei risultati negativi nei confronti di certi prodotti, il produttore può anche chiedere una revisione delle analisi. Quindi un vero e proprio appello, che va svolto in sede diversa e superiore. Infatti la revisione dell'analisi è eseguita:

« *a*) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi e dalle Stazioni chimico-agrarie;

b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per le analisi effettuate dai Laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal Laboratorio chimico centrale delle Dogane per le analisi fatte dai laboratori chimici compartimentali delle dogane ».

E ancora l'articolo 25 dice che:

« Le analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi.

Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la locale Sezione di tesoreria provinciale, per lo importo di lire 10.000 per ogni campione di cui si richiede l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanità o al Laboratorio chimico centrale delle Dogane o alla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma. Tale somma è rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.

La somma stessa è invece versata ad apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

E poi si hanno le sanzioni.

Anzitutto l'articolo 26 dice che:

« Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, l'Autorità che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'Autorità giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi ».

L'articolo 27 stabilisce le sanzioni pecuniarie che l'autorità giudiziaria ha la potestà di irrogare secondo il grado di colpevolezza e di infrazione alle norme vigenti.

Subito dopo l'attuale articolo 27 sarebbe il caso di reintrodurre l'articolo 27, che era nel precedente disegno di legge governativo e che i nostri colleghi del Senato hanno ritenuto di dover togliere.

L'articolo 27 che è stato soppresso e di cui si propone il ripristino, è il seguente:

« Nei casi di particolare gravità ed urgenza, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, il Prefetto può ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio o la chiusura degli stabi-

limenti di produzione ed imbottigliamento o di solo imbottigliamento della birra ».

Si tratta di un provvedimento di urgenza che ritengo abbia il suo valore soprattutto di intervento sanitario. Propongo l'inserimento di questo articolo 27-*bis*, con questa modifica: dove si dice « il Prefetto » dire « il medico provinciale ».

Naturalmente in fase di coordinamento dovrebbe essere mutata la numerazione di questo articolo 27-*bis*.

L'articolo 28 dice che:

« Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo birra in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione ».

E cioè che sia stato lui a commettere la violazione.

L'articolo 29 dice:

« Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma dell'articolo 17 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ».

E anche qui ritengo si debba modificare: « dal medico provinciale », invece che « dal Prefetto ».

Il titolo X concerne le disposizioni transitorie e finali.

Così all'articolo 30 è detto:

« Le imprese che gestiscono stabilimenti per la produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, chiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 della legge stessa.

I locali, gli impianti ed i recipienti già esistenti debbono essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore ».

Il testo del disegno di legge governativo suggeriva un termine di dodici mesi. Il Senato è stato più largo e ha raddoppiato questo termine: invece che dodici mesi, ha stabilito due anni.

Il terzo comma di questo articolo 30 contiene un altro termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento dei prodotti esistenti alla data medesima negli stabilimenti, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformità delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

I produttori chiedono cinque anni. Mi pare che cinque anni siano troppi. Si può mettere un termine di due o tre anni.

All'articolo 31 vi è la norma finale:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione ».

Ritengo di aver fatto una rapida, ma abbastanza completa relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Io ero perplesso, per la verità, se fosse o meno il caso di rimandare questo disegno di legge al Senato. Anche perché il disegno di legge non fa altro che riassumere norme sparse in diversi tempi. Il Regolamento del 1890, le successive disposizioni emanate con regio decreto 3 febbraio 1901, e le circolari ministeriali. Vi sono, inoltre, richiami a talune legislazioni straniere, perché il nostro paese non ha grandi tradizioni nella produzione e nel commercio della birra.

Ma gli opportuni richiami, che ha fatto il Relatore, anche di carattere formale, ma che hanno un aspetto sostanziale, mi persuadono della opportunità e della necessità che il provvedimento torni, per un riesame, al Senato.

E allora vorrei anch'io, se me lo consentono, suggerire qualche piccola modifica.

Innanzi tutto una osservazione, che mi sembra quanto mai di attualità.

Io leggo all'articolo 4, lettera *c*) che è tollerata la presenza di 20 miriagrammi per litro di anidride solforosa.

Io vorrei ricordare che il vecchio regolamento del 1890 esplicitamente vietava l'uso dell'anidride solforosa.

Mi pare che sia giusto consentirla, perché soprattuto i mosti, adottandosi nel nostro paese una tecnica straniera, vengono trattati con la anidride solforosa, la quale ha scopi di chiarificazione, ma soprattutto scopi di conservazione.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla norma contenuta nel comma *d*) dell'articolo 4, che vieta l'uso di sostanze schiumogene o di sostanze amare diverse dal luppolo! Esiste una frode, non in commercio, ma alimentare, molto grave, ed è quella

della sostituzione del luppolo o dell'aggiunta, a questo ultimo, dell'acido citrico, che è nocivo ove non si faccia ricorso ad un certo alcaloide che viene qualche volta usato.

Richiamo su questo punto l'attenzione perché la vigilanza degli organi preposti a questo settore, a tutela del consumatore, venga, possibilmente, ulteriormente intensificata.

Un'ultima osservazione riguarda il grado saccarometrico.

Faccio osservare che il grado saccarometrico è, nel caso della birra, il corrispettivo del grado alcolico nel ramo delle bevande alcoliche. Per la birra, infatti, ci si riferisce al grado saccarometrico, vale a dire al peso dell'estratto da mosto dato dal malto immesso più del doppio dell'alcool determinato. Come tutti sanno, il malto si trasforma in maltosio e quest'ultimo poi fermenta e dà circa il 50 per cento di alcool. Così, riferendosi al peso dell'estratto secco della birra, più l'altro elemento, si ha il grado saccarometrico. Ora, quest'ultimo, normalmente, è di 11 gradi. Noi non abbiamo, diciamo, una pratica, una tecnica ed una tradizione, in campo nazionale, rispetto ai paesi germanici o anglosassoni; da noi, la birra doppio malto è una rarità! Io mi sono recato proprio ieri all'Istituto di merceologia dell'Università di Roma e non ho trovato elementi scientifici in materia. Però, anche il professor Foschini mi faceva presente che lo stabilire a 14 il grado saccarometrico in volume per la birra doppio malto significa certamente stabilire un livello molto scorso. Per cui, non io, che non ho avuto, ripeto, possibilità di approfondire la cosa, ma il professore Foschini, vale a dire il merceologico dell'Università di Roma, afferma che sarebbe bene suggerire al riguardo la modifica portando questo grado da 14 a 16.

L'ultima osservazione riguarda l'articolo 27. Sono del parere che, dopo quanto affermava in proposito l'onorevole Relatore, questo articolo previsto nel testo originario del disegno di legge e soppresso dal Senato, vada ripristinato. Perché è in facoltà della autorità sanitaria comminare sanzioni gravi, come quella della chiusura dello stabilimento. È un principio, questo, cui noi ci siamo costantemente riferiti quando abbiamo discusso in materia di frodi alimentari.

E devo ricordare che questo disegno di legge, nel testo originario presentato dal Governo, comprendente questo articolo 27, venne accolto dagli interessati con non poche riserve, tanto che al Senato non andò in sede di competenza primaria davanti alla Commissione dell'igiene e sanità, bensì davanti alla Commissione dell'industria e commercio. Questo ha fatto sì che quello che era stato introdotto nel testo governativo per motivi obiettivi di carattere sanitario, venne tolto per ragioni di interessi privati.

Ora, siccome abbiamo davanti a noi anche il ricordo di un'altra famosa legge, quella sulla margarina, che in questa Commissione venne vista in un modo e, poi, dalla Commissione Industria, che a ragione esamina le cose sotto altro profilo, venne modificata radicalmente, io chiedo che l'articolo 27, con la modifica suggerita dal Relatore nel senso del riferimento al medico provinciale anziché al Prefetto, venga senz'altro ripristinato nel testo del disegno di legge che andremo ad approvare.

Concludendo, le mie proposte sono sostanzialmente due: modificare il grado saccarometrico previsto per la birra doppio malto, portandolo da 14 a 16 e ripristino dell'articolo 27 soppresso dal Senato. In più, raccomanderei al Governo di intensificare l'azione di vigilanza e controlli.

SCARONGELLA. Condivido in pieno la proposta del Relatore, per quanto riguarda l'articolo 27, e così pure l'osservazione aggiuntiva fatta al riguardo dall'onorevole Bartole. Mi permetto tuttavia di far osservare che, anche così ripristinato l'articolo 27, noi ci troviamo sempre davanti a una grave lacuna. Infatti, mentre all'articolo 3 di questo testo leggiamo nel secondo periodo: « È altresì vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra », all'articolo 27, nuovo testo, noi non troviamo alcuna sanzione a carico di chi detiene queste sostanze! Potremmo arguire che il quinto comma tuttavia, laddove dice: « Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento è punita, ecc. », potrebbe anche adombrare altre sanzioni a carico di chi, appunto, detiene ad esempio queste materie prime avariate o guaste! Ma non è affatto sufficiente. Ritengo, quindi, nostro dovere rendere esplicita una sanzione a carico di costoro, secondo il disposto dell'articolo 3. Ecco perché ho presentato un emendamento aggiuntivo in proposito, il quale emendamento prevede la stessa sanzione prevista per coloro che fabbricano la birra con l'impiego di queste stesse materie condannate dalla legge. Non c'è nessuno, certamente, fra noi che non veda la opportunità di rendere esplicita e severa questa sanzione, specie in paese come il nostro dove tutte le sofisticazioni sono rese

possibili, come è dimostrato dalle sofisticazioni sulle carni.

Io non credo che sia fuor di luogo porre l'accento sulla necessità di rendere impossibile, anche nella tentazione, il fatto di poter adulterare la birra.

Un'ultima osservazione è quella che riguarda la questione dei tappi. Ormai la questione dei tappi è stata fatta dal Relatore e non possiamo ignorarla. Non mi pare, signor Presidente, che il suggerimento del Relatore di allargare a tre anni il termine di dodici mesi previsto dal terzo comma dell'articolo 30, possa essere accolto per dar modo di smaltire i tappi in giacenza. A parte il fatto che io metto senz'altro in dubbio la possibilità che ci siano tre miliardi di investimenti per i tappi, è chiaro che coloro i quali hanno interesse che questa legge non sia varata stamane, esagerano certo in eccesso e non in difetto. Io direi che la parola « tappo » purtroppo deve entrare nel disegno di legge. Pertanto, proporrei che il secondo comma dell'articolo 30 venisse così modificato: « I locali, gli impianti, i recipienti e i tappi già esistenti debbono essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore ».

Io lascerei il termine di due anni, perché ritengo che siano più che sufficienti due anni per lo smaltimento anche dei tappi.

Non ho altre proposte da fare.

SORGI, *Relatore*. Non occorre introdurre la parola « tappo », perché questo è tutt'uno col recipiente.

SCARONGELLA. Il tappo non fa parte del recipiente.

PRESIDENTE. Onorevole Scarongella, abbia la cortesia di presentare gli emendamenti quando arriveremo alla discussione degli articoli.

ANGELINI LUDOVICO. Noi siamo favorevoli a questo disegno di legge.

Credo che sia importante l'articolo 27-*bis* che il relatore suggerisce di ripristinare, con con la sostituzione del prefetto con il medico provinciale. Pertanto, siamo favorevoli a questa reintegrazione. Certamente noi non possiamo essere sospettati di tenerezza verso i poteri amministrativi, ma in questa materia siamo convinti che occorre mettere il funzionario in condizioni di agire con la massima tempestività per la protezione del consumatore. Trovato qualche cosa che può nuocere ai consumatori, bisogna immediatamente provvedere. Poi la magistratura provvederà per conto suo. Ma soltanto per questa materia, che riguarda la protezione del consumatore, siamo per il provvedimento immediato fatto dall'autorità amministrativa, che deve essere in questo caso il medico provinciale.

Sulla questione dei tappi, riteniamo che i tre miliardi di investimenti siano una esagerazione.

RICCA. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione del Relatore su un fatto di natura esclusivamente tecnica: il passaggio da un tipo ad un altro di chiusura delle bottiglie, pone un problema di trasformazione degli impianti di imbottigliamento di vasta portata. Io sono perfettamente d'accordo che da un punto di vista igienico-sanitario il tappo a corona è proprio un ricettacolo di germi, però stiamo attenti a stabilire una norma che sia completamente rivoluzionaria, poiché obbligheremmo i produttori a una completa trasformazione degli impianti in uso. Comunque, la cosa potrebbe essere posta alla nostra attenzione, nel senso di dare mandato al Ministro di stilare una norma interpretativa in sede di regolamento.

Sull'altro problema dell'articolo 27 sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il collega, che mi sa preceduto. Noi chiediamo che si agisca con solerzia e immediatezza.

Altro problema che noi poniamo: le penalità che sono previste dall'articolo 27 sembrano troppo lievi. Io penserei di modificare alzando i minimi e nel contempo, per alcuni casi dove veramente la violazione è grave, alzando anche i massimi previsti, così da comminare delle pene, che veramente indichino la volontà di reprimere le violazioni. A questo fine presento un emendamento.

AZIMONTI. Io mi dichiaro in linea di massima favorevole al testo in esame. Pure favorevole al ripristino dell'articolo 27 – soppresso dal Senato – e ad attribuire la competenza di intervento al medico provinciale, anziché al prefetto.

Non sarei d'accordo invece – ritornando ancora sulla faccenda dei tappi – a portare a tre anni il limite di tempo per lo smaltimento previsto dal testo di legge, anziché due anni come sancito, perché se è vero – dando evidentemente un tasso di esagerazione, come sosteneva il collega Scarongella – che le ditte produttrici hanno una giacenza di materiale corrispondente a tre miliardi di lire, è altrettanto vero che il direttore delle Grandi Birrerie Varesine confidava a me, non più tardi di pochi giorni fa, che il materiale che va perduto in fatto di bottiglie per rotture od altro in tutte le fabbriche italiane di birra, si si aggira sul miliardo di lire.

Se noi lasciamo a due anni il tempo per la trasformazione, il materiale giacente verrà

completamente assorbito, senza ulteriore bisogno di ampliamento di termini.

Sono un po' perplesso, e chiederei al Relatore di spiegarmi come sarà possibile una corretta applicazione, sull'articolo 15, contenuto nel titolo V, il quale stabilisce che « Le persone comunque addette alla lavorazione della birra, compreso l'imbottigliamento, debbono essere, almeno una volta l'anno, sottoposte, da parte dell'Ufficiale sanitario ad accertamenti sanitari, nonché alla vaccinazione contro le febbri tifoidi e paratifoidi.

« L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che è tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

« I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'Autorità sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia trasmissibile e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla lavorazione ed all'imbottigliamento della birra ».

Io mi domando: quando sarà accertato che un dipendente è colpito da malattia trasmissibile, come ci si comporta? Viene allontanato dalla lavorazione? Benissimo, se si tratta di un dipendente veramente ammalato. Ma poiché il testo della legge dice « qualsiasi caso accertato o sospetto », il caso sospetto come sarà trattato? Sarà allontanato?

Loro sanno che, in caso di semplice sospetto di malattia, non sempre il lavoratore può ricorrere all'assistenza dell'I.N.A.M.

L'assistenza economica è concessa soltanto quando si accerta l'incapacità lavorativa. Per cui, per una corretta applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 15, vorrei che fosse maggiormente specificata. Oppure che, come si è fatto in altro articolo, anche in questo articolo 15 fosse inserita la dizione che la applicazione della norma è demandata ad un regolamento.

SCARONGELLA. Il sospetto produce l'accertamento!

AZIMONTI. Il lavoratore è assistito economicamente dagli istituti di previdenza e assistenza malattie!

RICCA. Se temporaneamente inabile al lavoro!

AZIMONTI. Vale a dire, l'assistenza per malattia interviene anche durante il lavoro, il trattamento economico è concesso soltanto se accertata l'incapacità lavorativa. Ma che avviene del caso sospetto? Io dubito che gli istituti assicurativi accettino in questo caso di intervenire come si trattasse di incapacità lavorativa. E, se sospetto, lo si mantiene nel posto? In tal caso come viene trattato?

MERLIN ANGELINA. Parlerò precisamente in riferimento a quanto detto dall'onorevole Scarongella. Mi dispiace di non trovarmi d'accordo con lui a proposito di quanto egli afferma sull'articolo 3, mettendolo in relazione con quanto è detto al quarto comma dell'articolo 27: « Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento è punita ecc. ».

L'articolo 3 fa divieto, oltre che di impiegare, di detenere le materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive.

Dice che possono essere una tentazione!

È vero che nel Paternoster è scritto: « Non ci indurre in tentazione... », ma, nel condannare bisognerebbe allora punire l'intenzione!

Ora, a me non pare che questo abbia un senso giuridico. Può darsi che una visita da parte delle autorità sanitarie venga fatta nel momento in cui queste materie prime ci sono e che però chi le deteneva avesse intenzione di liberarsene! Ora, noi non possiamo stabilire con una norma di legge la condanna nei confronti di chi ha questa intenzione. Sarà un'idea tutta mia, ma so che quando si discutono certe leggi, i giuristi sono tutti d'accordo nel dire: non siamo troppo pesanti nelle pene altrimenti in pratica non vengono applicate!

Pertanto, io non propongo emendamenti, ma soltanto voglio dire ai colleghi i quali dovessero esser chiamati a votare un emendamento del genere, di pensarci due volte!

ANGELINI LUDOVICO. Riferendomi a quando detto dall'onorevole Azimonti devo dire che sono perfettamente d'accordo con lui circa le preoccupazioni emerse dalle sue dichiarazioni. Devo però far osservare che quando noi esaminiamo una legge dobbiamo vederne le finalità che essa si propone di conseguire. Ora, questa legge si propone la protezione dei consumatori nei riguardi del prodotto. Protezione, diciamo così, commerciale e protezione, anche, igienica. La legge in sostanza che dice? Che ove vi sia il sospetto, ed è sufficiente il sospetto, di una malattia che può trasmettersi tramite la birra, occorre allontanare il lavoratore dalla fabbrica. Questo non è un principio nuovo, in quanto fa parte dei principî generali che regolano la materia. Per tutto il resto, per tutte le assicurazioni che l'onorevole Azimonti desidera, io credo che, nel caso, bisognerebbe agire con altri provvedimenti e non con questo in esa-

me. Perché, su questo problema, penso che, effettivamente, il provvedimento che stiamo discutendo non possa essere più particolareggiato.

AZIMONTI. Io avevo soltanto chiesto che venisse demandata ad un regolamento la disciplina del trattamento economico di questi lavoratori. Soltanto questo !

BARBERI SALVATORE. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Azimonti. Solo mi chiedo se non sia opportuno prevedere nel caso, oltre la denuncia, l'allontanamento immediato dei soggetti sospetti. Perché, infatti, dal momento del sospetto a quello dell'accertamento, il presunto portatore di bacilli può arrecare gravi danni. Concordo, quindi, circa quanto diceva poc'anzi il collega onorevole Azimonti, che cioè in sede di regolamento venga precisato a chi spetti l'onere durante il periodo dell'accertamento, ma credo sia quanto mai opportuno inserire come norma di legge l'obbligo e della denuncia immediata alle competenti autorità sanitarie e dall'allontanamento immediato delle persone sospette. Anche perché, si sa, dal momento del sospetto a quello dell'accertamento possono trascorrere anche sole 24 o 48 ore, il che può essere pericoloso ai fini del possibile contagio.

PRESIDENTE. Nessun altro essendo iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Desidero innanzitutto ringraziare il Relatore per il modo in cui ha svolto la relazione sul disegno di legge in esame, una relazione molto precisa oltreché particolareggiata, contrariamente a quanto egli stesso aveva preannunciato ! Per cui, forse, potrei anche esimermi dal parlare, se non dovessi dare chiarimenti in merito alle diverse osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli commissari successivamente intervenuti.

E cominciamo dalla questione principale. Inutile dire che io sono favorevole alla reintroduzione dell'articolo 27, non foss'altro per il fatto che era il Governo che proponeva quella norma di legge che è stata poi eliminata dal testo del disegno di legge, non so per quali ragioni, dal Senato. Quindi, su questo punto, siamo pienamente d'accordo.

Non posso esserlo, e su questo richiamo la cortese attenzione dell'onorevole Relatore, sulla proposta di sostituire il medico provinciale al prefetto !

Sarei lieto se si potesse avocare al Ministero della sanità tutta questa materia. Ma il testo unico delle leggi sanitarie attribuisce al prefetto tale competenza, richiamandosi anche alla legge comunale e provinciale.

E allora bisognerebbe modificare sia il testo unico delle leggi sanitarie sia la legge comunale e provinciale.

Credo che siano innumerevoli le complicazioni che si avrebbero se il medico provinciale dovesse autorizzare il rilascio della licenza di esercizio delle panetterie, perché è molto più importante l'esercizio delle panetterie che non quello delle fabbriche di birra. Allo stato delle cose non mi sento di poter accogliere la proposta. Se lo fa la Commissione, va bene; la Commissione è arbitra di fare quello che vuole. Però ho il dovere di rilevare che allo stato della legislazione italiana non è consigliabile introdurre tale principio.

Sono d'accordo con quello che diceva l'onorevole Bartole, che ha voluto richiamare la famosa questione degli additivi delle carni.

Posso assicurare, a tale proposito, che dal Ministero della sanità sarà fatto tutto ciò che è necessario per fare rispettare la legge.

In merito alla proposta di modificare le pene stabilite nel disegno di legge, debbo dire che non mi sembra opportuno accettarla per le seguenti considerazioni. Reinserendo nel testo della legge l'articolo 27 – soppresso dal Senato – che comporta la revoca della concessione e la chiusura a tempo indeterminato, stabiliamo un rigoroso sistema, che, peraltro, non abroga la previsione penale, tanto è vero che a ogni comma si dice: « salvo le maggiori pene ».

Io prego la Commissione di lasciare le pene così come sono previste.

Per quanto riguarda la modificazione del grado saccarometrico, vorrei ricordare che dal punto di vista tecnico vi è stato un parere sul disegno di legge del Consiglio superiore della sanità, che ha stabilito di portare a 14 il grado saccarometrico per cui non mi sembra opportuno di apportare modifiche.

BARTOLE. Dal punto di vista tecnico il titolare della cattedra di merceologia dell'Università di Roma mi ha detto che bisogna portare il grado saccarametrico almeno a 15, anziché a 14.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Se la Commissione decide di portare il grado saccarometrico a 15, mi rimetto alla sua decisione.

L'onorevole Scarongella ritiene che la norma del penultimo comma dell'articolo 27, in relazione all'articolo 3...

SCARONGELLA. Non c'è una sanzione.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Se ella legge attentamente l'articolo 27 vedrà che c'è una norma di carattere generale: « ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge » ecc. Quella è una violazione. Non è possibile fare una elencazione completa. In materia penale noi giuristi preferiamo fare una norma di carattere generale, in modo che nessuna violazione resti senza sanzione.

Quando in questo disegno di legge si dice « ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge » e l'articolo 4 stabilisce una norma di legge la quale vieta di fare determinate cose e si verifica la violazione, si capisce che questo rientra proprio nel penultimo comma di questo articolo 27, che commina ammende da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Non possiamo ammettere la pena di morte contro coloro che detengono materie prime non rispondenti alle prescrizioni di legge!

Ella, onorevole Scarongella, si preoccupa di condannare un individuo unicamente perché sospetto. Quello che detiene materie prime proibite dalla legge, viola la legge. E in questo caso, nonostante le sue preoccupazioni, la legge punisce, perché vi è una ammenda molto forte. Ragione per cui non mi pare sia necessario introdurre altre norme.

Circa il problema della vigilanza igienica del personale addetto alla lavorazione della birra, voglio ricordare che vi sono norme, non solo sanitarie, ma anche del lavoro, che stabiliscono la massima garanzia sulla salute delle persone. In ogni modo, nulla di male che, in sede di regolamento, possa venire più chiaramente precisata la portata di quella norma di legge!

Detto questo, ove non abbia omesso di rispondere ad altre questioni poste, rinnovo ancora una volta il mio ringraziamento, pregando la Commissione di votare e approvare il presente disegno di legge, con l'introduzione dell'articolo 27 soppresso dal Senato e di altri emendamenti, qualora ritenuti opportuni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« La denominazione « birra » è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi selezionati di *saccharomyces cerevisiae* dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento o di altri cereali o con riso fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Non può essere posta in commercio " birra " che abbia un grado saccarometrico in volume inferiore ad undici (11).

La denominazione " birra speciale " è riservata alla birra con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici (13) e la denominazione " birra doppio malto " è riservata a quella con grado saccarometrico in volume non inferiore a quattordici (14).

Sui recipienti deve essere riportata anche a mezzo etichetta o sui tappi la denominazione del tipo di birra contenuto in relazione al grado saccarometrico ».

L'onorevole Bartole propone di sostituire, al secondo comma, l'indicazione del grado saccarometrico per la « birra doppio malto »: « non inferiore a quattordi (14) », con: « non inferiore a quindici (15) ».

Pongo in votazione l'emendamento Bartole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso:

« Non può essere posta in commercio « birra » che abbia un grado saccarometrico in volume inferiore ad undici (11).

La denominazione « birra speciale » è riservata alla birra con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici (13) e la denominazione « birra doppio malto » è riservata a quella con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici (15).

Sui recipienti deve essere riportata anche a mezzo di etichetta o sui tappi la denominazione del tipo di birra contenuto in relazione al grado saccarometrico ».

(*È approvato*).

Poiché agli articoli successivi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

È vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste

o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive. È altresì vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.

(*È approvato*).

ART. 4.

È vietato nella preparazione della birra:

a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1;

b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;

c) aggiungere alla birra agenti di conservazione. È tollerata la presenza di anidride solforosa nella quantità massima di 20 milligrammi per litro derivante dalla solforazione del luppolo o dal trattamento dei recipienti;

d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;

e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro della sanità, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanità.

Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera *e*) del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 5.

I prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola « birra ».

(*È approvato*).

ART. 6.

La birra deve essere limpida, priva di sedimento, non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le caratteristiche analitiche relative alla acidità totale e volatile, al contenuto in anidride carbonica ed in ceneri e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti e degli attrezzi deve essere potabile e tale requisito deve essere accertato dalla Autorità sanitaria anche mediante periodici controlli analitici.

I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo da garantire l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

(*È approvato*).

ART. 9.

I locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra o al solo imbottigliamento debbono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, debbono essere bene aereati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e a tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore, compresi quelli in materia d'igiene del lavoro.

(*È approvato*).

ART. 10.

I recipienti, le tubazioni, gli anelli di guarnizione per assicurare i giunti e le chiusure delle bottiglie ed in genere ogni dispositivo, con cui la birra viene a contatto, non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio, zinco né altri metalli nocivi ad una soluzione acquosa di acido acetico all'uno per cento che vi rimanga a contatto per 24 ore alla temperatura di 20°.

Qualora tali recipienti, tubazioni, anelli di guarnizione e simili siano costruiti o rivestiti con materiale plastico o resine sintetiche il plastificante usato deve essere privo di po-

tere tossico ed il materiale impiegato deve soddisfare ai requisiti del comma precedente.

I fusti destinati alla conservazione della birra trattati con pece per birra a base di colofonia, paraffina ed altre cere vegetali non debbono cedere alcuna sostanza derivante da queste dopo 24 ore di contatto con soluzione di alcool al 4 per cento.

I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia che viene a contatto diretto con la birra uno strato di materiale idoneo e rispondente ai requisiti di cui al primo comma.

È vietato l'uso di tappi meccanici con ranelle di gomme o di altre chiusure similari.

(*È approvato*).

ART. 11.

Gli apparecchi a pressione per il sollevamento della birra dai fusti nella sua destinazione presso i pubblici esercizi, debbono funzionare con anidride carbonica pura o aria filtrata. I tubi di gomma per raccordi, il cui uso deve essere limitato allo stretto necessario, non debbono, comunque, avere una lunghezza superiore ad un metro lineare.

(*È approvato*).

ART. 12.

Le bottiglie e gli altri recipienti, nei quali la birra è posta in vendita, debbono portare sul tappo o sulle chiusure metalliche, o sull'etichetta, a caratteri leggibili ed indelebili, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento. Sull'etichetta dev'essere inoltre indicato il contenuto minimo garantito del recipiente.

Le bottiglie ed i recipienti contenenti le indicazioni prescritte nel comma precedente e nell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge non possono essere usate in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

(*È approvato*).

ART. 13.

Per assicurare un perfetto lavaggio delle bottiglie è prescritta la installazione in ogni fabbrica, anche se limitata alla sola funzione d'imbottigliamento, di una lavatrice meccanica a motore che consenta di effettuare le operazioni di lavaggio con soluzione alcalina a caldo a temperatura non inferiore a 40°. Tale lavatrice deve avere una potenzialità proporzionata al resto dell'impianto e particolarmente alle macchine imbottigliatrici, onde assicurare la continuità di lavorazione nelle operazioni di lavaggio, riempimento e chiusura.

(*È approvato*).

ART. 14.

Gli apparecchi ed impianti per la produzione ed imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

« Le persone comunque addette alla lavorazione della birra, compreso l'imbottigliamento, debbono essere, almeno una volta l'anno, sottoposte, da parte dell'Ufficiale sanitario, ad accertamenti sanitari, nonché alla vaccinazione contro le febbri tifoide e paratifoidi.

L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che è tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'Autorità sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia trasmissibile e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla lavorazione ed all'imbottigliamento della birra ».

L'onorevole Barberi ha presentato il seguente emendamento:

« *Al terzo comma dell'articolo 15 dopo le parole*: denunciare tempestivamente all'Autorità sanitaria locale, *aggiungere*: e di allontanare immediatamente dalla fabbrica ».

ANGELINI LUDOVICO. Mi rendo conto della preoccupazione dell'onorevole Barberi. Dove non sono d'accordo è che possa essere il conduttore a decidere. Dev'esserci sempre, cioè, un sanitario il quale esprima anche il solo sospetto. Noi sappiamo che ci vuole tutta una serie di indagini per l'accertamento. Però qui si dice: il conduttore della fabbrica! Cioè è il padrone, in pratica, che dice a un lavoratore: vattene perché io sospetto che tu abbia il tifo! Ma, noi siamo del parere che il provvedimento in questo caso, nel caso di una malattia infettiva, cioè per un motivo sanitario, possa essere deciso esclusi-

vamente da un sanitario e, a mio parere, da un sanitario responsabile, ufficiale, quali il medico condotto o il medico provinciale! Un medico di fabbrica, poi, è anche difficile che vi sia.

CAPONI. Se noi omettiamo il principio che il medico di fabbrica o qualsiasi sanitario in caso di sospetto possa disporre l'immediato allontanamento dal lavoro di un operaio, io credo che dobbiamo subito riallacciarci alla questione che aveva posto il collega Azimonti. Perché l'operaio, che è sospetto, non riceve nessuna prestazione economica dall'I.N.A.M. Posso citare un caso concreto: alcuni anni or sono avemmo un caso di tifo allo stabilimento della Perugina; per sottoporre seicento o settecento persone alla verifica passò circa un mese; tutto il personale fu sospeso e nessuno ebbe il trattamento economico.

Se dobbiamo accettare il principio che si può allontanare il lavoratore sospetto, si dovrebbe stabilire che in questi casi riceve la prestazione economica, che spetta a colui che è incapace di lavorare.

SORGI, *Relatore*. Mi sembra che il problema cui ha testé accennato l'onorevole Caponi non si ponga soltanto per le fabbriche della birra, ma sia comune alle panetterie ed alle aziende dolciarie; sono tutti settori questi in cui è necessario evitare che una malattia che abbia colpito un lavoratore addetto si possa trasmettere attraverso questi generi alimentari.

Così non ritengo che possiamo aggiungere nulla di più di quello che già è noto. Ci dobbiamo sempre rimettere alla legislazione generale, che prevede tutti i casi analoghi; non possiamo prendere provvedimenti particolari.

È un invito alla riflessione che rivolgo a tutti i colleghi della Commissione. Mi pare che sia più prudente lasciare le cose come sono, diversamente sorgono tanti altri problemi.

RICCA. Mi sembra che la soluzione del problema si abbia nelle norme transitorie, dove all'ultimo comma dell'articolo 30 è detto: « Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 ». Sono proprio quelle norme di carattere generale stabilite per gli addetti all'alimentazione.

BARBERI SALVATORE. Se noi vogliamo far riferimento alle norme generali che riguardano i lavoratori nel campo della produzione alimentare è pleonastico dire « hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'autorità sanitaria locale », perché questo è previsto da tutte le leggi che riguardano l'igiene del lavoro.

Se la legge specificatamente dice: « hanno l'obbligo di denunciare,... ecc. » è strano che non si garantisca, ai fini proprio dell'igiene sociale, il lavoratore il quale è solo sospetto.

Si capisce che l'accertamento del sospetto deve essere fatto tramite un sanitario e qui c'è l'obbligo per tutte le fabbriche di adire il sanitario. Non può il proprietario dire: questa è una malattia infettiva; ma si deve servire di un organo tecnico.

Il fatto di avere introdotto una norma che dispone l'obbligo della denuncia senza l'obbligo dell'allontanamento, a me pare che non sia cosa esatta.

Aggiungo che già nel mio primo intervento avevo detto che non v'ha dubbio che noi dobbiamo in sede di regolamento garantire il trattamento del lavoratore sospetto. Se l'I.N.A.M. non può dare l'assistenza di malattia in questi casi, è necessario prevedere nel regolamento a carico di chi sarà il trattamento del lavoratore sospetto nel periodo di accertamento, che può anche essere lungo alcune settimane.

Ecco perché io sono assolutamente d'accordo che bisogna garantire il lavoratore per il trattamento economico durante il periodo di accertamento. E qui è da approfondire se debba essere l'I.N.A.M. o debba essere addirittura il datore di lavoro.

Non mi pare che si possa accettare il principio specifico della denuncia, senza ammettere insieme l'altro principio dell'allontanamento per esigenze di igiene.

ALBA. Qualunque regolamento non può assolutamente prevedere l'obbligo del pagamento del salario, se non è stabilito dalla legge.

Sono d'accordo di rigettare l'emendamento e di rimanere al testo governativo.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Ho pregato l'onorevole Barberi di considerare che in questo caso l'urgenza è determinata dalla gravità della malattia. Se la malattia è rilevabile dall'esterno – come è previsto dalla seconda parte del terzo comma dell'articolo 15, cioè infezione della cute e delle mucose – sarà lo stesso operaio che dirà: mettetemi in condizione di non continuare a lavorare. Se si tratta di una malattia che ha bisogno di accertamento, l'accertamento verrà fatto con la maggiore sollecitudine. Io non ne farei una questione specifica, perché rien-

tra nelle norme di carattere generale. In ogni modo mi rimetto a quello che la Commissione deciderà.

BARBERI SALVATORE. Se ci dobbiamo attenere alle norme di carattere generale, è assolutamente pleonastico mettere nella legge che deve essere fatta la denuncia. Se dobbiamo ammettere il principio della denuncia, bisogna stabilire l'allontanamento. Diversamente si fa la denuncia del caso sospetto, ma quello continua a lavorare e qualche volta gli accertamenti dei casi sospetti richiedono molto tempo.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Onorevole Barberi, sarà il criterio discrezionale del medico provinciale.

Il medico provinciale, o l'ufficiale sanitario, dove non c'è il medico provinciale, stabilirà se il lavoratore sospetto debba allontanarsi o meno. Non ci attardiamo troppo su questa norma.

BARBERI SALVATORE. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Ministro, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del disegno di legge di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

« Chiunque intende impiantare uno stabilimento di produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento deve chiedere l'autorizzazione del Prefetto presentando la domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede lo stabilimento contenente:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

b) la sede dello stabilimento;

c) la denominazione della birra che si intende produrre o imbottigliare;

d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa.

La domanda, inoltre, deve essere corredata:

a) dalla pianta dello stabilimento in scala non inferiore ad 1 : 100;

b) dalla descrizione dei locali e di tutti gli impianti ivi contenuti, specificando le modalità di lavaggio, riempimento e chiusura dei recipienti;

c) dalla documentazione relativa alla potabilità dell'acqua ed alla idoneità della rete di distribuzione;

d) dal parere dell'Ufficiale sanitario;

e) da un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica o dalle indicazioni delle diciture che valgono ad identificare lo stabilimento di produzione e l'eventuale impresa imbottigliatrice.

Il Sindaco, istruita la domanda la trasmette con i relativi allegati al Prefetto ».

Il relatore Sorgi ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire al primo e all'ultimo comma le parole*: prefetto, *con le parole*: medico provinciale ».

SORGI, *Relatore*, Ritiro l'emendamento presentato, tenendo presente quanto dichiarato dall'onorevole Ministro. Indubbiamente il rilascio dell'autorizzazione non è istituto d'interesse sanitario. Non si tratta di un servizio sanitario per cui la competenza sia chiaramente del Ministero della sanità. È un esercizio a scopo industriale.

Ritengo, comunque, che da un punto di vista generale sia necessario un approfondito esame della materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del disegno di legge e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 17.

L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento è rilasciata dal Prefetto, previo parere favorevole del Medico provinciale, ed è soggetta alla tassa di concessione governativa, da corrispondersi in modo ordinario, nelle seguenti misure:

1. — *Tasse di rilascio:*

a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 500 ettolitri all'anno lire 10.000;

b) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 500, ma non i 1.000 ettolitri all'anno lire 20.000;

c) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 1.000, ma non i 5.000 ettolitri all'anno lire 40.000;

d) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 5.000, ma non i 10.000 ettolitri all'anno lire 80.000;

e) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 10.000, ma non i 50.000 ettolitri all'anno lire 150.000;

f) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 50.000 ettolitri all'anno lire 200.000.

2. — *Tassa annuale:*

La tassa di cui al n. 1 ridotta alla metà.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.

(*È approvato*).

ART. 18.

Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il Prefetto rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere:

1°) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

2°) la località in cui ha sede lo stabilimento;

3°) la denominazione e il tipo della birra per cui è concessa l'autorizzazione;

4°) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estratti del deposito;

5°) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso.

Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione entro 15 giorni perché venga modificato l'intestatario dell'autorizzazione, che sarà trasferita al nome del nuovo proprietario.

Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti o degli imbottigliatori.

Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 48 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

(*È approvato*).

ART. 19.

La birra importata deve corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge.

I relativi recipienti e bottiglie debbono recare, in lingua italiana, le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12. La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, anche a mezzo di etichetta, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonché la sede dello stabilimento.

(*È approvato*).

ART. 20.

Per l'importazione e la vendita di birra estera è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dal Prefetto, assoggettata ad una tassa di rilascio ed a una tassa annua di concessione governativa di lire 10.000, da corrispondersi in modo ordinario nel termine di cui all'articolo 17, n. 2.

Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del precedente comma è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e del commercio entro trenta giorni dalla notifica.

(*È approvato*).

ART. 21.

Con la procedura di cui all'articolo 7 può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purché a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto alla esportazione.

(*È approvato*).

ART. 22.

Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco competente per territorio.

Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel titolo terzo della presente legge. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'Ufficiale sanitario locale.

(*È approvato*).

ART. 23.

In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di spillatura, un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale.

(*È approvato*).

ART. 24.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata alle Autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Mi-

nisteri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza.

A tale fine le Autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalità previste dal regolamento.

(*È approvato*).

ART. 25.

Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che hanno proceduto al prelevamento:

1°) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

2°) dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3°) dai Laboratori chimici compartimentali delle Dogane.

La revisione dell'analisi è eseguita:

a) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi e dalle Stazioni chimico-agrarie;

b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per le analisi effettuate dai Laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal Laboratorio chimico centrale delle Dogane per le analisi fatte dai laboratori chimici compartimentali delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi.

Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la locale sezione di Tesoreria provinciale, per lo importo di lire 10.000 per ogni campione di cui si richiede l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanità o al Laboratorio chimico centrale delle Dogane o alla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma. Tale somma è rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.

La somma stessa è invece versata ad apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 26.

Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, l'Autorità che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'Autorità giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o importa o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla presente legge è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra preparata con materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze comunque nocive per la pubblica salute è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000.

Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia birra senza l'autorizzazione di cui al titolo VI della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi d'impianti ed apparecchi non rispondenti ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.500.000.

Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dagli articoli 17 e 20 della presente legge s'incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 10 del testo unico, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, numero 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164»

L'onorevole Ricca propone il seguente emendamento:

a) al primo comma sostituire le parole: « da lire 50.000 a lire 1.000.000 », con le parole: « da lire 300.00 a lire 1.300.000 »;

b) al secondo comma sostituire le parole: « da lire 100.000 a lire 3.000.000 », con le parole: « da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 »;

c) al terzo comma sostituire le parole: « da lire 50.000 a lire 1.000.000 », con le parole: « da lire 500.000 a lire 1.500.000 »;

d) al quarto comma sostituire le parole: « da lire 50.000 a lire 1.500.000 », con le parole: « da lire 500.000 a lire 2.000.000 »;

e) al quinto comma sostituire le parole: « da lire 50.000 a lire 500.000 », con le parole: « da lire 200.000 a lire 1.000.000 ».

RICCA. Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Ministro, e considerando anche che modificando le pene stabilite dal disegno di legge governativo sarebbe opportuno sentire il parere della Commissione Giustizia, la qual cosa comporterebbe, indubbiamente, un ritardo nell'approvazione della legge in esame, ritiro il mio emendamento, raccomandando che nell'applicazione della legge si agisca con rigidità.

PRESIDENTE. L'onorevole Scarongella ha presentato allo stesso articolo 27 il seguente emendamento:

« *Dopo il secondo comma dell'articolo 27 aggiungere*: alla stessa pena è soggetto chi detiene materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possano essere nocive, all'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra ».

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Ritengo che se si inserisca una norma di questo genere, si annulli il tenore della norma stabilita al penultimo comma dello stesso articolo. Uno specifico richiamo al precetto dell'articolo 4 in questo articolo potrebbe fare intendere privi di sanzione i punti stabiliti in altri articoli e qui non richiamati.

SCARONGELLA. Mi duole dover replicare all'onorevole Ministro che gli argomenti apportati non mi convincono e non mi sembrano pertinenti. All'articolo 3, infatti, sono stabiliti due casi di divieto assoluto, cioè di impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste; e di detenere nello stabilimento o nella fabbrica di produzione queste stesse materie.. Ora, se è vero quanto sostanzialmente afferma l'onorevole Ministro, che cioè nel campo del diritto, non si può precisare ogni caso, è anche vero però che quando abbiamo stabilito due tipi di divieto devono essere stabiliti anche due tipi di sanzioni. Perché se stabiliamo una certa sanzione per la prima parte dell'articolo 3 e non per la seconda, è chiaro che la seconda parte dell'articolo 3 non ha efficacia vincolante. Perché, il riferimento che l'onorevole Ministro fa al quinto comma dell'articolo 27 lo avevo già fatto io, ma esso mi sembra troppo vago ed elusivo.

Non possiamo fare delle leggi solo relativamente rigide. È da molti anni che noi assistiamo ad uno scandalo che va sempre più dilagando: quello delle sofisticazioni nel campo degli alimentari. È fondatamente prevedibile che questi scandali, lungi dall'attenuarsi, sono destinati ad allargarsi, se noi non specifichiamo che anche i detentori di materie guaste negli stabilimenti di fabbricazione, vengono puniti come sono punibili coloro che adoperano nella fabbricazione materie avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Io non sono, in questo momento, in condizioni di vedere quali saranno le conseguenze negative qualora si accedesse alla proposta, ma sono dell'opinione che la norma contenuta nel penultimo comma dell'articolo 27 garantisca nella maniera più assoluta. Ripeto che con la norma così come è formulata, ho la convinzione precisa, anche come modesto avvocato e studioso di diritto, che noi diamo una sanzione a tutti i precetti che sono consacrati nella legge.

Introducendo la norma proposta, ripeto che ho la preoccupazione che noi attenuiamo la possibilità di comminare pene a coloro che hanno violato determinate norme.

RICCA. Trasformiamo l'emendamento in ordine del giorno interpretativo.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare tale ordine del giorno.

SCARONGELLA. Ritiro l'emendamento e mi riservo di presentare un ordine del giorno interpretativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo del disegno di legge di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole Sorgi, Relatore, ha proposto il ripristino dell'articolo 27 del disegno di legge approvato dalla Camera e soppresso dal Senato e di cui do lettura:

« Nei casi di particolare gravità ed urgenza, indipendentemente dalle sanziani di cui al precedente articolo, il medico provinciale può ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio o la chiusura degli stabilimenti di produzione ed imbottigliamento o di solo imbottigliamento della birra ».

SORGI, *Relatore*. Mi sembra che sia oltremodo opportuno approvare un tale articolo perché la sanzione ivi prevista è una conseguenza di un atto di vigilanza igienico-sanitaria. Non c'è qui la revoca di un atto amministrativo, ma c'è la sospensione dell'esercizio proprio per motivi di ordine sanitario.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. È questione di armonia. Io sarei lieto di poter dire che tutta la materia è di esclusiva competenza dell'autorità sanitaria; purtroppo, allo stato della legislazione non è possibile. Fra qualche mese io presenterò un disegno di legge con cui tutta la materia viene riformata e completata. Ma oggi mi sembra quanto meno strano stabilire da un lato che il prefetto dà l'autorizzazione ad istituire un'industria, e dall'altro che è il medico provinciale che ne dispone la chiusura.

SORGI, *Relatore*. Vorrei ricordare che in un analogo provvedimento, quello concernente i mangimi, si stabilì che debba essere l'autorità sanitaria a disporre la chiusura degli esercizi commerciali. Ciò perché non si tratta della revoca dell'autorizzazione.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Pur avendo il desiderio vivissimo di attribuire tutte le potestà al Ministero della sanita, non mi sembra logico creare norme contraddittorie: se il prefetto autorizza l'apertura dell'esercizio, è il prefetto che deve disporre e la sospensione e la chiusura.

CAPONI. Signor Ministro, mi sono trovato giorni fa di fronte a un caso in cui – si trattava di un salumificio – la sospensione era stata notificata dal medico provinciale!

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Tutta la materia riguardante quel settore è preminentemente di competenza sanitaria. Qui bisogna rispettare tutte le norme comunali e provinciali!

COTELLESSA. Vorrei trovare una via per risolvere questo problema un po' ostico. In realtà bisogna riconoscere che il Ministro ha ragione quando sostiene che non ci si può allontanare dal sistema oggi vigente, anche se anacronistico. Penso, tuttavia, che, trattandosi di provvedimenti che interessano moltissimo la responsabilità dell'autorità sanitaria, si potrebbe usare questa formula: il Prefetto, sentito – o, su proposta – del medico provinciale, determina!...

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Qui, bisogna modificare la legge istituzionale del Ministero della sanità.

COTELLESSA. In realtà la legge istituzionale del Ministero della sanità attribuisce al medico provinciale e al veterinario provinciale tutti i poteri una volta del prefetto in materia sanitaria.

Se il provvedimento di cui si discute dovesse considerarsi attinente a materia sanitaria non vi sarebbe dubbio che esso già sarebbe di competenza del medico provinciale! La mia proposta ha natura conciliativa tra le due tesi qui sostenute

PRESIDENTE. L'onorevole Cotellessa, quindi, propone la seguente formulazione dell'articolo aggiuntivo, che ora chiameremo 27-*bis* in attesa di trovare la sua sede in sede di coordinamento:

« Nei casi di particolare gravità ed urgenza, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, il prefetto, su proposta del medico provinciale, può ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio o la chiusura degli stabilimenti di produzione ed imbottigliamento o di solo imbottigliamento della birra ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli 28 e 29 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo birra in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

(*È approvato*).

ART. 30.

Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma degli articoli 17 e 28 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministero

della sanità entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

« Le imprese che gestiscono stabilimenti per la produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, chiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 della legge stessa.

I locali, gli impianti ed i recipienti già esistenti debbono essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.

È concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento dei prodotti esistenti alla data medesima negli stabilimenti, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformità delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 ».

Un emendamento presentato dall'onorevole Relatore propone la sostituzione, al secondo comma, delle parole: « entro due anni », con le parole: « entro tre anni », relativamente al termine concesso per adeguare locali, impianti, ecc. alle nuove norme. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 30 nel testo del disegno di legge, di cui ho gia dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 31. Ne do lettura:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione ».

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Proporrei di armonizzare questo articolo 31 con l'articolo 7; poiché abbiamo stabilito un anno di tempo dall'entrata in vigore della presente legge per l'emanazione delle norme relative alle caratteristiche del prodotto, ritengo che sia opportuno stabilire anche il termine di un anno per la emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge.

Presento pertanto il seguente emendamento:

« *Al secondo comma dell'articolo 31 sostituire le parole*: entro sei mesi, *con le parole*: entro un anno ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 31, modificato con l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Scarongella ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione Igiene e sanità invita il Governo ad emanare una circolare interpretativa in cui si affermi che la sanzione al divieto previsto nella seconda parte dell'articolo 3 è particolarmente prevista dal quinto comma dell'articolo 27 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al necessario coordinamento degli articoli.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Orlandi: Estensione dell'indennità sanatoriale al personale di istituzioni non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici (2471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Orlandi: « Estensione della indennità sanatoriale al personale di istituzioni non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici » (2471).

Il relatore onorevole Azimonti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AZIMONTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è mia impressione che questa proposta di legge non meriti una lun-

ga relazione. Si tratta, in sostanza, di estendere il trattamento economico, modificato con legge n. 310 del 9 aprile 1953, la quale prescrive la concessione ai dipendenti di istituti sanatoriali, o istituzioni antitubercolari, dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, di un'indennità di profilassi. La proposta di lege tende ad estendere, quindi, obbligatoriamente, per legge, eguale trattamento ai dipendenti da case di cura private dello stesso tipo.

Devo far presente, tuttavia, che per questo personale esistono già delle norme di legge che disciplinano la materia. Il personale è obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali ed ha anche l'indennità di profilassi. Nell'articolo 37 delle norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli istituti di cura, approvate con decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1960, n. 1040, si dice tassativamente che l'indennità di profilassi deve essere assorbita. Che cosa significa? Che viene considerata anche ai fini della pensione. L'indennità, di fatto, è già concessa e mi pare che sia superfluo approvare un'altra proposta di legge sulla materia.

JERVOLINO, *Ministro della sanità*. Concordo con il Relatore sul non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Dopo le precisazioni contenute nelle dichiarazioni dell'onorevole Relatore e dell'onorevole Ministro, pongo in votazione il non passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra» (3591):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Angelini Ludovico, Azimonti, Barbaccia, Barberi Salvatore, Barbieri Orazio, Bartole, Bologna, Borellini Gina, Caponi, Capua, Ceravolo Mario, Cotellessa, Delfino, De Maria, Ferrari Giovanni, Forlani, Gaudioso, La Penna, Lattanzio, Lucchi, Merlin Angelina, Minella Molinari Angiola, Montanari Otello, Pino, Ricca, Romano Bruno, Santarelli Ezio, Sarti, Scarongella, Sorgi, Tantalo.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI